

LA REGOLARIZZAZIONE

Sull'imposta di bollo c'è solidarietà tra fornitore e cliente

Servizio di calcolo delle Entrate per i documenti sullo Sdi

Verifica degli importi proposti a titolo di imposta di bollo calcolati su e-fatture transitate tramite Sdi ed eventuale integrazione per eventuali altre fatture elettroniche emesse extra-Sdi: queste due delle attività che i contribuenti sono chiamati ad effettuare verificando quanto indicato dal servizio di calcolo messo a disposizione dalle Entrate e basato sui dati presenti nelle fatture inviate tramite sistema. Occorrerà infine regolarizzare eventuali fatture elettroniche ricevute ma non assoggettate a bollo entro 15 giorni dal ricevimento, versando la relativa imposta, solamente quando la fattura è sprovvista dell'indicazione del richiamo all'articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 e sia stata invece da assoggettare a bollo. Non concorrono invece nella determinazione del bollo dovuto le fatture inviate a Sdi ma scartate e, in quanto tali, da considerarsi come non emesse.

Calcolo

Per le fatture elettroniche e per gli altri documenti informatici, non c'è bisogno di alcuna comunicazione preventiva all'amministrazione finanziaria e l'unica modalità di assolvimento è quella prevista dall'articolo 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014 con pagamento telematico tramite modello F24 oppure, solo per le e-fatture, utilizzando l'addebito su conto corrente bancario o postale. Per tutti i documenti informatici diversi dalle fatture, l'imposta di bollo va inoltre versata entro il centovesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 aprile di ciascun an-

no in riferimento all'anno solare precedente.

Per le fatture elettroniche il pagamento scade al giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare. Queste scadenze riguardano tutte le fatture elettroniche, anche quelle non trasmesse tramite Sdi (come ad esempio quelle estere): questa precisazione, di assoluta rilevanza, impone a tutti gli operatori di verificare l'emissione di fatture in formato elettronico extra-Sdi facendo concorrere l'ammontare del bollo dovuto, ove applicato, al calcolo dell'imposta da versare entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il servizio di calcolo messo a disposizione dall'Agenzia è infatti un'agevolazione legata unicamente alle fatture elettroniche emesse via Sdi, senza presunzione o vincolo di esaustività: i contribuenti sono perciò tenuti alla verifica degli importi proposti e alle integrazioni necessarie.

Solidarietà

Ferma restando la solidarietà tra i soggetti coinvolti nell'operazione, e quindi sia chi ha emesso la fattura elettronica sia chi l'ha ricevuta, l'assolvimento dell'imposta prescinde in ogni caso dalla soggettività Iva. L'imposta di bollo è infatti dovuta solidalmente da tutte le parti interessate dall'operazione documentata. Esemplificativo è il caso del gruppo Iva dove il singolo membro che emette il documento, anche se non soggetto passivo di imposta, è obbligato principale mentre il gruppo che si avvale della fattura è obbligato in solido. Allo stesso modo la solidarietà è in capo al singolo membro per le fatture emesse dal gruppo.

— **Al.Ma.**

— **B.Sa.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

